

## CAPO II - FAMIGLIA E DISABILITÀ

### Articolo 1, commi 357 e 358

*(Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)*

Il **comma 357** reca alcune novelle alla disciplina dell'**assegno unico e universale per i figli a carico**, di cui al [D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230](#). Le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, **le equiparazioni**, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: **tra il figlio minorenni a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre**, si proroga, nell'ambito dell'istituto in esame, **un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità**, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, **e si introducono: un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili** - in base ad una novella **inserita dalla Camera dei deputati** - della maggiorazione forfettaria dell'assegno, **prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico**.

In relazione alle suddette novelle, nonché sulla base dell'attività di monitoraggio finanziario svolta dall'INPS, il **comma 358** provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari inerenti all'assegno in esame; a tale riquantificazione - che è stata ulteriormente definita **dalla Camera** - occorre tuttavia aggiungere gli importi di cui al precedente **comma 320**.

Più in particolare, in base alle novelle in esame:

- la misura di base<sup>81</sup> dell'assegno in esame per ciascun figlio

---

<sup>81</sup> Tale misura è pari, per il periodo **1° marzo 2022-28 febbraio 2023**, a 175 euro mensili qualora l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare sia inferiore o pari a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori, essa si riduce gradualmente<sup>81</sup> fino (per i casi di ISEE pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 50 euro. Si ricorda che tali valori (ivi compresi quelli relativi alle soglie dell'ISEE) sono adeguati annualmente - con decorrenza **dal 1° marzo** di ciascun anno - alle variazioni dell'indice del costo della vita (ai sensi del comma 11 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 230 del 2021). Riguardo all'ISEE, cfr. il regolamento di cui al [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159](#).

maggioresse a carico<sup>82</sup> e disabile<sup>83</sup> viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorese a carico (cfr. la **lettera a), numeri 1) e 3)**, del presente **comma 357**). Si ricorda che l'equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022<sup>84</sup>; la novella sopprime sia tale termine temporale sia, correlativamente, gli importi complessivi specifici (meno elevati di quelli suddetti) previsti, a decorrere dal 2023, per i figli maggiorienni disabili e a carico<sup>85</sup>;

- la maggiorazione (dell'assegno in esame) prevista per ciascun figlio minorese a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorienni - a carico e disabili - di età inferiore a ventuno anni<sup>86</sup> (**numero 2**) della citata **lettera a)**). Anche in tal caso, l'equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 (riguardo alle novelle soppressive, cfr. *supra*);
- si prevede (analogamente alla disposizione operante fino al 31 dicembre 2022) un importo aggiuntivo (dell'assegno in esame) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 230 del 2021, e successive modificazioni (novella di cui alla **lettera b)** del presente **comma 357**). L'importo aggiuntivo in esame è pari, in base alla formulazione letterale della norma oggetto di novella<sup>87</sup>, a 120 euro mensili. Si ricorda che la suddetta maggiorazione temporanea ha natura decrescente, essendo il relativo importo ridotto a due terzi a partire dal 1° gennaio 2023 e ad un terzo per il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio del 2025 (dal mese di marzo 2025 la maggiorazione cessa);

<sup>82</sup> Si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

<sup>83</sup> Si ricorda che, per l'istituto dell'assegno unico e universale, rileva la disabilità almeno media (secondo le definizioni stabilite, nell'ambito della disciplina sull'ISEE, dall'allegato 3 del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013). Cfr., in merito, la [circolare](#) dell'INPS n. 23 del 9 febbraio 2022.

<sup>84</sup> L'istituto dell'assegno unico e universale per i figli a carico si applica a decorrere dalla data del 1° marzo 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.

<sup>85</sup> In base a tali importi complessivi specifici, la misura dell'assegno - salve le eventuali riduzioni in relazione ai valori dell'ISEE - sarebbe stata pari, nel **gennaio 2023**, a 165 euro fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio disabile maggiorense ed a 85 euro in caso di figlio disabile di età pari o superiore a ventuno anni.

<sup>86</sup> Si ricorda che tale maggiorazione è pari, per il periodo **1° marzo 2022-28 febbraio 2023**, a 85, 95 o 105 euro mensili, a seconda che la disabilità sia media o grave o consista in una condizione di non autosufficienza (secondo le relative definizioni stabilite, nell'ambito della disciplina sull'ISEE, dal citato allegato 3 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013).

<sup>87</sup> La novella in oggetto concerne l'articolo 5, comma 9-*bis*, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.

la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di bilancio<sup>88</sup> *sembrerebbe considerare* gli oneri finanziari derivanti dalla novella in oggetto secondo un importo **fisso e permanente** - importo pari, come detto, a 120 euro -; *si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo*, considerato che l'importo aggiuntivo in esame è qualificato dalla normativa oggetto di novella (cfr. il comma 9-*bis* del citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230) come un incremento della maggiorazione temporanea. Riguardo all'ambito di applicazione - all'interno del quale è riconosciuto, con riferimento, come detto, ai casi di presenza di un figlio a carico con disabilità, l'importo aggiuntivo -, si ricorda che la maggiorazione di cui al citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230<sup>89</sup> spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: il valore dell'ISEE<sup>90</sup> del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro; sia stato effettivamente percepito<sup>91</sup>, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori;

- si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un incremento della misura dell'assegno in esame - incremento pari al 50 per cento (commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea suddetta) - per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli (**lettera a), numero 1), del comma 357 in esame**). *Si valuti l'opportunità di chiarire se l'incremento percentuale in oggetto si applichi anche prima della nascita del figlio*, considerato che la disciplina dell'assegno in esame prevede il riconoscimento dell'assegno, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza<sup>92</sup>, e se nel computo dei tre figli rientrino anche quelli non a carico;
- si eleva da 100 a 150 euro mensili - in base ad una novella inserita **dalla Camera dei deputati (numero 4) del presente comma 357)** - la maggiorazione forfettaria dell'assegno in esame, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico; l'elevamento si applica dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che, per il riconoscimento di tale maggiorazione, rilevano, al fine del soddisfacimento della suddetta condizione numerica, i figli che siano a carico e facciano parte del

<sup>88</sup> La **relazione tecnica** è reperibile nel [tomo I dell'A.C. n. 643](#).

<sup>89</sup> Riguardo ai criteri di calcolo della maggiorazione, cfr. il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230, e successive modificazioni.

<sup>90</sup> Riguardo all'ISEE, cfr. *supra*, in nota.

<sup>91</sup> Da parte del richiedente l'assegno unico e universale, o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

<sup>92</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.

nucleo familiare, a prescindere dalla loro età anagrafica<sup>93</sup>.

Si ricorda che, per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, la misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinata **secondo uno specifico criterio di calcolo**<sup>94</sup>.

In relazione alle suddette novelle, nonché sulla base dell'attività di monitoraggio finanziario svolta dall'INPS, il **comma 358** provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'istituto dell'assegno unico e universale - tale riquantificazione è stata **ulteriormente definita dalla Camera** in relazione all'introduzione della novella di cui al **numero 4)** del **comma 1** -; a tali quantificazioni occorre tuttavia aggiungere gli importi di cui al precedente **comma 320**, alla cui scheda si rinvia.

---

<sup>93</sup> Cfr. il [messaggio](#) dell'INPS n. 1714 del 20 aprile 2022. Tale messaggio reca altresì le specificazioni per il caso in cui nel nucleo siano presenti figli aventi anche genitori diversi.

<sup>94</sup> In particolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021, l'importo del Reddito di cittadinanza e della quota di integrazione del medesimo - la quale rappresenta, nel caso in esame, l'istituto dell'assegno - è determinato sottraendo dall'importo ipotetico complessivo - costituito dalla somma del Reddito di cittadinanza già spettante e dalla misura dell'assegno unico - la quota del Reddito di cittadinanza relativa ai figli facenti parte del nucleo familiare - quota calcolata in base alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#) -. Si ricorda che la scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

## **Articolo 1, comma 359** **(Congedo parentale)**

Il **comma 359** prevede, con riferimento **ai lavoratori dipendenti** e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi<sup>95</sup> non superiori **ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino** - ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento<sup>96</sup> -, **un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale**; tale elevamento, **in base alla modifica operata dalla Camera dei deputati**, è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo<sup>97</sup>) alla madre o al padre (il testo originario del disegno di legge faceva riferimento soltanto alla madre); in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, **all'ottanta per cento - anziché al trenta per cento -**. L'elevamento non si applica per i casi in cui - per la madre o, rispettivamente, per il padre - il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022<sup>98</sup>.

La novella di cui al **comma 359** concerne l'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni.

Il citato comma 1 riconosce il trattamento economico - pari, come accennato, al trenta per cento della retribuzione<sup>99</sup> e costituito da un'indennità corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro - per i seguenti periodi di congedo parentale, salvi i casi di periodo più ampio in relazione al reddito individuale o all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in

---

<sup>95</sup> Si ricorda che i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata (cfr. l'articolo 32, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni).

<sup>96</sup> Si ricorda che, in ogni caso, il congedo non può essere fruito dopo il compimento della maggiore età del soggetto adottato o in affidamento (articolo 36, comma 2, del citato testo unico, e successive modificazioni).

<sup>97</sup> Riguardo alla fruibilità in forma frazionata, cfr. *supra*, in nota.

<sup>98</sup> Riguardo al termine finale del periodo di congedo di maternità, cfr. gli articoli 16, 16-*bis*, 20 e 26 del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni. Riguardo al termine finale del periodo di congedo di paternità, cfr. gli articoli 27-*bis*, 28 e 31 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

<sup>99</sup> Per i dipendenti pubblici, in genere, in base ai relativi contratti collettivi, l'indennità in esame è pari, per i primi trenta giorni, al cento per cento della retribuzione. Riguardo alla determinazione della base di calcolo su cui si applica la suddetta aliquota del trenta per cento, si rinvia alla [circolare](#) dell'INPS n. 122 del 27 ottobre 2022.

situazione di gravità accertata<sup>100</sup>: per tre mesi per ciascun genitore - tale diritto non è trasferibile all'altro genitore -; per un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori<sup>101</sup>; per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore o l'affidamento del minore sia esclusivo di un genitore.

La novella in esame inserisce la norma sul suddetto elevamento nel primo periodo del citato articolo 34, comma 1, del testo unico, periodo concernente la quota di tre mesi di congedo usufruibile da ciascun genitore. *Si valuti l'opportunità* di inserire una novella di coordinamento nel terzo periodo dello stesso articolo 34, comma 1, periodo relativo ai nove mesi di congedo parentale a cui ha diritto il genitore unico o titolare dell'affidamento esclusivo, *al fine di fare salva esplicitamente* - nell'ambito della formulazione sull'aliquota del trenta per cento - *l'ipotesi di elevamento in oggetto*.

---

<sup>100</sup> Si ricorda infatti che i commi 2 e 3 del citato articolo 34 del testo unico, e successive modificazioni, riconoscono la suddetta indennità per tutti i periodi di congedo fruibili dal soggetto, qualora il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o qualora si rientri nelle fattispecie di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 del suddetto testo unico, e successive modificazioni (articolo concernente l'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata).

Riguardo alla durata dei periodi congedo fruibili, si rinvia alla citata [circolare](#) dell'INPS n. 122 del 2022.

<sup>101</sup> Cfr. la citata [circolare](#) dell'INPS n. 122 del 2022.

**Articolo 1, commi 360 e 361**  
*(Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale)*

L'**articolo 1, comma 360, introdotto dalla Camera**, istituisce un **fondo** con una dotazione di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per la **promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori** da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'intervento sono rinviate a un decreto del MIMIT (comma 361).

Il **comma 360, introdotto dalla Camera**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), un **fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025** volto a sostenere e promuovere **progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori**, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video.

Il **comma 361** prevede che i **criteri** e le **modalità di attuazione** dell'intervento, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse siano definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con "l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica", da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Si rammenta che Il Consiglio dei Ministri riunito lunedì 31 ottobre 2022 per la nomina dei Sottosegretari ha nominato Alessio Butti Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica.

## **Articolo 1, commi 362-364** *(Fondo per le periferie inclusive)*

**I commi 362-364** istituiscono il **Fondo per le periferie inclusive** con una dotazione di **10 milioni per il 2023**. Il Fondo è destinato ai **comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti** per il **finanziamento di progetti** finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.

Il **comma 362**, **istituisce**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato "**Fondo per le periferie inclusive**", **con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023**, il cui stanziamento è da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle aree periferiche urbane delle grandi città, favorendo al contempo un miglioramento del livello di autonomia, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'[Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. **Con riguardo alla dotazione del Fondo**, la RT al provvedimento evidenzia che, tenuto conto del **numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (pari a 10)**, si stima un **contributo medio per ciascuna città di circa 1 milione di euro**.

### • **Disabilità e Agenda 2030**

Il Rapporto del 2018 dell'ONU "[Un Flagship Report on Disability and Development 2018: Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities](#)" ha analizzato per la prima volta lo stato dell'arte rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle persone con disabilità: più diffusa povertà, minore accesso a salute, istruzione e lavoro, inaccessibilità dei trasporti pubblici, maggiore rischio di violenza. D'altra parte il Rapporto evidenzia il crescente numero di buone pratiche che possono creare una società più inclusiva,



sottolineando l'esigenza di riconoscere il contributo che le persone con disabilità possono dare allo sviluppo della società ([qui una sintesi](#) del Rapporto).

**Il comma 363** demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità**<sup>102</sup>, da adottare, **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa **intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione:**

- a) **dei tempi e delle modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;**
- b) **dei criteri per la valutazione delle proposte** da parte del Comitato per la valutazione dei progetti (a cui è dedicato il successivo comma 3), individuati in coerenza con le finalità del Fondo, **privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione** di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

Il Titolo VII (artt. 55, 56 e 57) del Codice del terzo settore (CTS) individua una serie di istituti specifici che valorizzano i rapporti collaborativi sulle "attività di interesse generale" (di cui all'[art. 5 del CTS](#)) fra la Pubblica amministrazione ed il Terzo settore. In particolare l'art. 55 prevede rapporti di partenariato fra enti della pubblica amministrazione e gli Enti del Terzo settore (ETS) attraverso forme di partenariato, co-programmazione e co-progettazione (con possibilità di accreditamento). Il successivo art. 56 prevede convenzioni fra pubblica amministrazione ed Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Infine, l'art. 57 dispone che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possano essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Organizzazioni di volontariato. Sul punto è intervenuta la [Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020](#) che sottolinea come l'art. 55 del CTS realizzi per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria, realizzando "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.". La Corte ritiene che in tal modo si instauri, tra i soggetti pubblici e gli ETS, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la 'co-programmazione', la 'co-progettazione' e il 'partenariato' (che può condurre anche a forme di 'accreditamento') si configurano come fasi di un procedimento complesso, espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il

---

<sup>102</sup> La Dott.ssa Alessandra Locatelli ha giurato il 22 ottobre 2022 come Ministro per le Disabilità nel Governo guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico (contratto a prestazioni corrispettive). Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico". La Corte inoltre evidenzia che "lo stesso diritto dell'unione ... mantiene, a ben vedere, in capo agli stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà";

c) delle **modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.**

Ai sensi del **comma 364**, il d.P.C.M di cui al precedente comma **istituisce** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il **Comitato per la valutazione dei progetti**, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

## **Articolo 1, comma 365** *(Rimozione barriere architettoniche)*

**Il comma 365**, introdotto alla Camera, **proroga al 31 dicembre 2025** la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e **all'eliminazione di barriere architettoniche**. Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

L'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta **una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare**, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 **per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**.

La norma prevede altresì che la suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

La norma in esame, **lettera a)**, **proroga al 31 dicembre 2025** l'agevolazione sopra descritta.

La **lettera b)** introduce un nuovo comma 5 nell'articolo 119-ter che stabilisce che per le **deliberazioni in sede di assemblea condominiale** relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, **è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio**.

**Articolo 1, commi 366-368**  
*(Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)*

I commi da 366 a 368 - inseriti dalla Camera dei deputati - recano uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023, al fine del riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani; il contributo è determinato - secondo i criteri da definire con decreto attuativo - in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

Le disposizioni in esame fanno riferimento alle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"; il riferimento concerne le istituzioni suddette residue che non siano state trasformate, ai sensi del [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#), in aziende pubbliche di servizi alla persona o in fondazioni o associazioni di diritto privato; si ricorda che i soggetti trasformati che erogano i servizi summenzionati rientrano invece tra i beneficiari di un analogo contributo straordinario (nell'ambito di uno stanziamento relativo al 2022), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del [D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175](#), e successive modificazioni.

*Si valuti l'opportunità, sotto il profilo formale, di un'individuazione in termini più chiari dei soggetti rientranti nel **comma 366 in esame**.*

Il **comma 367** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione - nel rispetto del limite di spesa (corrispondente al suddetto stanziamento di 5 milioni per il 2023) - dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al **comma 366**, dei criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso, nonché delle procedure di controllo.

Lo stanziamento in oggetto è disposto mediante incremento del fondo di cui al citato articolo 8, comma 1, del D.L. n. 144 del 2022 (Fondo destinato al riconoscimento di contributi in favore di vari soggetti in relazione all'incremento dei costi dell'energia).

Il **comma 368** prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 8 del D.L. n. 144.

In base al richiamo del suddetto comma 4: il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito d'impresa (computato ai fini delle imposte sui redditi) e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; come ulteriore beneficio, sia il contributo sia la suddetta esclusione dalla formazione del reddito d'impresa non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi<sup>103</sup>; il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche dell'esclusione dalla formazione del reddito e dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

In base al richiamo del suddetto comma 5: per le operazioni relative alla gestione dello stanziamento e all'erogazione dei contributi del fondo, le amministrazioni interessate si avvalgono di società *in house*<sup>104</sup>, previa stipula di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo - entro i limiti delle quote di risorse individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri -. In relazione a tale modalità, le risorse sono trasferite su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

---

<sup>103</sup> Il citato comma 4 prevede infatti che sia i contributi sia la suddetta esclusione dalla formazione del reddito d'impresa non rilevino ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni (in base a queste ultime norme, in presenza di ricavi fiscalmente esenti, la deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi viene ridotta secondo un rapporto percentuale).

<sup>104</sup> Al riguardo, la norma in esame richiama l'articolo 19, comma 5, del [D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102](#). Tale comma prevede che le amministrazioni dello Stato a cui siano attribuiti, in base a una disciplina legislativa, fondi o interventi pubblici possano affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitino un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgano la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Il richiamato comma 5 dell'articolo 19 specifica altresì che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.